

REGOLAMENTO INTERNO (“STATUTO”) DEL COM.IT.ES DELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI SAN FRANCISCO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DEFINIZIONI

In ottemperanza alla Legge n. 286 del 23 ottobre 2003 e in conformità al Regolamento di Attuazione della stessa legge del 29 Dicembre 2003, n. 395 opera a San Francisco, California, Stati Uniti d’America, il Comitato degli Italiani all’Estero per la circoscrizione consolare di San Francisco (“Il COM.IT.ES.”). Ai fini del presente regolamento (“STATUTO”) si intende per: (a) “LEGGE”, la Legge 23 ottobre 2003, n. 286; (b) “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE”, il sopraindicato regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 Dicembre 2003, n. 395; (c) “COM.IT.ES”, il Comitato degli Italiani all’Estero per la circoscrizione di San Francisco; (d) “STATUTO”, il presente regolamento.

Art. 2 - SEDE UFFICIALE

La sede principale del COM.IT.ES. è nella città di San Francisco, California. 870 Market Street, Suite 818 San Francisco, California 94111. Tuttavia essa può essere trasferita in qualsiasi città della circoscrizione consolare di San Francisco e il COM.IT.ES potrà avere sedi decentrate in altre località della circoscrizione consolare di San Francisco su delibera dell’assemblea plenaria del COM.IT.ES.

Art. 3 - VESTE GIURIDICA

In ottemperanza alle leggi federali statunitensi (Foreign Agents Registration Act 22, U.S.C. 611-621) il COM.IT.ES provvede alla propria registrazione come “società senza scopo di lucro” (non-profit organization) presso le competenti autorità dello Stato della California.

Art. 4 - BILANCIO

Il COM.IT.ES. provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini mediante:

- A. Le rendite del suo eventuale patrimonio
- B. I contributi annuali disposti dal M.A.E.
- C. Le elargizioni di Enti pubblici italiani, Americani e privati.
- D. Il ricavato da attività e manifestazioni varie.

Art. 5 - ORGANI

Il COM.IT.ES. esercita le sue funzioni attraverso i seguenti Organi Sociali:

- A. Assemblea
- B. Presidente
- C. Segretario
- D. Vice-Presidente
- E. Tesoriere
- F. Esecutivo
- G. Commissioni di lavoro

Art. 6 - L'ASSEMBLEA DEL COMITATO

L'Assemblea del COM.IT.ES. ha competenza di discutere e deliberare sui seguenti atti:

1. Mettere in atto programmi operativi che implementino i compiti del CO.MIT.Es, ex Art. 2 della LEGGE;
2. Approvazione a maggioranza assoluta dei presenti dei Bilanci preventivi e consuntivi.
3. Modificare a maggioranza qualificata dei 2/3 il presente regolamento.
4. Tutti gli atti di sua competenza secondo la LEGGE, il REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE e il presente STATUTO.

Art. 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea del COM.IT.ES. e' convocata almeno 4 volte all'anno e secondo i dettami della LEGGE. L'Assemblea puo' essere convocata anche in via straordinaria.

Art. 8 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA IN VIA ORDINARIA

La Convocazione dell'Assemblea Ordinaria del COM.IT.ES. viene effettuata dal Presidente del COM.IT.ES. stesso a mezzo posta elettronica, con almeno 21 giorni di preavviso. La convocazione deve essere corredata da: luogo, data, ora della seduta, ordine dei giorno e tempi di parola previsti, orario di chiusura dei lavori. Nel caso della presenza di esperti esterni all'Assemblea, la Convocazione dovrà indicare scopo e funzioni della loro presenza ed eventuale intervento.

Qualora la data stabilita per l'Assemblea non permetta la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri, il presidente invita tutti i Consiglieri a sottoporre la loro disponibilita' durante i successivi 30 giorni e seleziona una data durante la quale la maggioranza dei Consiglieri sarà presente.

L'Assemblea ordinaria e' aperta al pubblico.

Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA IN VIA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, dalla maggioranza dell'Esecutivo o da 1/4 dei membri dell'Assemblea e dall'Autorità consolare per iscritto a mezzo posta elettronica, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso. L'Atto di Convocazione dovrà essere corredato da tutte le informazioni previste per la convocazione dell' Assemblea in via Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è aperta al pubblico.

Art. 10 - PUBBLICITA' DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L' atto di convocazione dell' Assemblea del COM.IT.ES., sia in via Ordinaria che in via Straordinaria, è inviato agli organi dei COM.IT.ES., all'Ufficio consolare, ai Vice Consoli e ai Consoli Onorari presenti su tutto il territorio consolare di appartenenza. L'atto di convocazione è inoltre inviato ai mezzi di comunicazione esistenti sul territorio, per dovuta diffusione.

Art. 11 - ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea del COM.IT.ES. è stabilito dall'Esecutivo.

Variazioni o integrazioni all'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie vengono apportate su richiesta di almeno 1 membro, sempre che siano attinenti ai problemi all'ordine del giorno, o che vengano richieste per motivi urgenti.

Art. 12 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea del COM.IT.ES. è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Gli argomenti all'ordine del giorno saranno esposti da chi presiede la seduta.

Tutti i membri hanno diritto di prendere la parola per esprimere il loro parere. A secondo delle esigenze il Presidente ha facoltà di modificare i tempi di discussione di un argomento nel corso dell'Assemblea.

Tutte le delibere del COM.IT.ES. devono essere prese, in via ordinaria, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti. A meno che il COM.IT.ES decida una diversa procedura, le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto e a maggioranza relativa quando si tratta di elezioni a cariche istituzionali o si deliberano azioni che riguardano le persone fisiche. Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.

Il Presidente può invitare consulenti esterni o tecnici esterni per le commissioni a partecipare ed a prendere parola su determinati argomenti, previa approvazione dell'Assemblea a maggioranza

assoluta. In ogni caso gli ospiti hanno il solo diritto di relazionare ed a rispondere a precise domande, non possono partecipare al voto deliberatorio.

Tutte le riunioni sono verbalizzate dal segretario. Le mozioni presentate vengono riportate per iscritto nel verbale.

Allo scopo di permettere un'accurata verbalizzazione, tutte le riunioni dell'Assemblea saranno audio registrate con l'ausilio di un audioregistratore elettronico.

Tutte le delibere del COM.IT.ES. devono essere riportate nell'albo delibere del COM.IT.ES. stesso.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il COM.IT.ES. e ne è il rappresentante legale. Il Presidente firma ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario. Le attribuzioni dei suoi poteri e lo svolgimento delle sue funzioni sono stabiliti dalla LEGGE e Regolamento.

Art. 14 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto a maggioranza semplice tra i membri dell'Esecutivo. Rappresenta il Presidente del COM.IT.ES. per impedimento di quest'ultimo. Se il Presidente decade o si dimette, egli ne assume i poteri fino alla seduta successiva, in cui verrà eletto un nuovo Presidente secondo le modalità previste dalla Legge.

Art. 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario del COM.IT.ES. svolge anche le funzioni di Segretario dell'Esecutivo. Le attribuzioni dei suoi poteri e lo svolgimento delle sue funzioni sono stabiliti dalla LEGGE e Regolamento. Il Segretario, tra le altre funzioni a lui attribuite dalla LEGGE provvede alla conservazione degli atti dell'Assemblea, dell'Esecutivo ed alla stesura dei verbali, che firmati dal presidente e da lui medesimo controfirmati, vengono trasmessi all'Ufficio consolare.

Art. 16 - IL TESORIERE

Il Tesoriere deve agire nel rispetto delle direttive dell'Assemblea; viene eletto all'interno dell'Esecutivo, di cui fa parte. Egli provvede a tutte le Operazioni contabili-amministrative e ne conserva gli atti. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, e li presenta all'Esecutivo. Riceve e deposita i fondi del Comites sull'apposito conto bancario. Convoca i Revisori dei Conti per la certificazione contabile e di bilancio.

Art. 17 - L'ESECUTIVO

L'Esecutivo, composto da un numero non superiore ad 1/4 dei membri dell'Assemblea, è formato dai membri a tal uopo eletti a maggioranza semplice secondo i dettami della LEGGE, più il Presidente. Il Segretario presenzia le sedute in qualità di verbalista, senza diritto di voto. La sua convocazione è possibile anche su richiesta di almeno due dei suoi membri. In tal caso la richiesta scritta, via posta elettronica, deve essere indirizzata al Presidente.

Compito dell'Esecutivo è quello di affiancare il Presidente nello:

- A. Stabilire l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea
- B. Elaborare i bilanci da sottoporre all'Assemblea
- C. Esaminare i problemi relativi all'attività del Comites, ed elaborarne le soluzioni
- D. Proporre le Commissioni di lavoro
- E. Prendere sotto la propria responsabilità le deliberazioni che, altrimenti, spetterebbero all'Assemblea, quando la necessità e l'urgenza siano tali da non permetterne la convocazione. Di queste delibere viene fatta relazione all'Assemblea nella sua prossima riunione, per ottenerne la ratifica. Le riunioni dell'Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei membri.

Art. 18 - LE COMMISSIONI DI LAVORO

Compito delle Commissioni è lo studio di problemi specifici, rielaborazione di proposte e l'eventuale realizzazione di progetti per conto del Comitato. Esse sono presiedute da un membro del Comites e possono farne parte anche esperti esterni.

- A. Le commissioni di lavoro permanenti nascono per soddisfare specifici bisogni della comunità e rimangono attive per tutta la durata del mandato del Comites. Il Presidente di Commissione riferisce all'Assemblea sulla composizione e sulla fase di avviamento.
- B. Le Commissioni di lavoro temporanee vengono formate in caso di inchieste, o per argomenti speciali. Ultimati i lavori la Commissione informa l'Assemblea ed in seguito viene sciolta. Non possono farne parte membri direttamente coinvolti negli argomenti trattati.
- C. L'assemblea elegge il Presidente di ciascuna commissione fra i candidati presentati. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
- D. Le votazioni per i Presidenti delle varie Commissioni avvengono separatamente.
- E. Lo stesso membro non può essere Presidente di più di una Commissione.
- F. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare il Presidente, un membro dell'Esecutivo a tal uopo delegato, il Capo dell'Ufficio consolare od un suo delegato.
- G. I Presidenti di commissioni formulano all'assemblea la proposta di composizione della commissione possibilmente nel rispetto dei seguenti criteri: 1° numero massimo 11, 2° pluralità della rappresentanza anche delle collettività di periferia. Il Presidente di

commissione sottopone alla ratifica dell'Assemblea generale la composizione definitiva della commissione ed il piano di finanziamento della stessa. In ogni momento il Presidente può proporre l'aggiunta di un nuovo membro.

- H. Le proposte delle Commissioni devono essere approvate dall'Assemblea per diventare operative.

Art. 19 - I REVISORI DEI CONTI

- A. Il Consiglio elegge due Revisori dei conti, il terzo, designato dal Consolato, assume la presidenza del Collegio. (Art. 4 comma 2)
- B. Possono essere designati Revisori dei Conti cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
- C. Le candidature sono presentate dai membri del Comitato.
- D. In caso di candidature in eccedenza, il Comitato procede per votazione. Sono eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità persiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 20 - REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE E DI BILANCIO

Il Tesoriere, a nome del Comites, convoca, entro trenta giorni dalla fine della gestione annuale, i Revisori dei conti per la verifica dei libri contabili e delle certificazioni del Bilancio Consuntivo. I Revisori dei conti devono consegnare al Comites, entro sette giorni dalla data di revisione, un verbale, avente validità di certificato, sullo stato di contabilità della cassa, sulla regolarità delle operazioni amministrative e sulla esattezza e Corrispondenza dei calcoli riportati nel Bilancio Consuntivo. Il verbale dei Revisori dei conti deve essere consegnato ai membri del Comites in tempo utile per la presentazione del bilancio nei termini di legge. Il Presidente del Comites deve presentare il Bilancio Consuntivo, controfirmato nella scheda sintetica dal Collegio dei Revisori dei conti e accompagnato dal verbale di approvazione del Comites, dal verbale dei Revisori dei Conti, firmato dagli stessi, all'Autorità Consolare locale.

Art. 21 - I VERBALI

Tutte le riunioni dell'Esecutivo, dell'Assemblea e delle Commissioni devono essere audioregistrate e verbalizzate. Le bozze dei verbali dovranno poi essere rimesse, entro dieci giorni, via posta elettronica all'indirizzo dei membri del Comitato, redatti dal Segretario. Ogni verbale dovrà riportare la data e l'ora d'inizio della riunione, il numero ed il nome dei presenti, quello degli assenti giustificati ed ingiustificati ed il luogo della riunione. Dovrà annotare l'ora,

eventuali varianti nelle presenze, l'ora di chiusura della riunione, l'ordine del giorno e le sue eventuali modifiche. I membri dell'Assemblea che desiderano riportare a verbale i loro interventi in forma letterale dovranno presentarli in forma scritta al Segretario entro una settimana dalla seduta a cui si riferiscono. I verbali dell'Esecutivo vengono consegnati nel periodo di tempo più breve possibile, e comunque non oltre 30 giorni dalla seduta successiva. I membri dell'Esecutivo possono formulare rilievi per iscritto da presentare al Presidente in apertura della successiva riunione. I rilievi scritti vengono trattati in apertura di seduta. I verbali dell'Assemblea plenaria e dell'Esecutivo sono affissi pubblicamente nella bacheca Comites del Consolato Generale d'Italia in San Francisco e pubblicati sul sito Web dello stesso COMITES.

Art. 22 - LE ASSENZE

- A. L'assenza alla seduta dell'Assemblea o dell'Esecutivo va notificata, prima della seduta, via posta elettronica a tutti i membri dell'Assemblea o dell'Esecutivo o eccezionalmente telefonicamente al Presidente o alla segreteria.
- B. Si considerano assenze ingiustificate tutte quelle non comunicate per posta elettronica o telefonicamente in anticipo, alla segreteria. Dopo tre assenze ingiustificate e consecutive ad assemblee ordinarie il Consigliere decade a tutti gli effetti.
- C. In caso di impossibilità di un membro di poter essere fisicamente presente all'assemblea è possibile partecipare via teleconferenza e la sua partecipazione è considerata valida a tutti gli effetti. La partecipazione via teleconferenza del singolo Consigliere deve essere approvata dall'Assemblea all'inizio della riunione.

Art. 23 - SEDE DELLE RIUNIONI

- A. Le Assemblee e le riunioni dell'Esecutivo si tengono istituzionalmente nella sede del Comitato. I membri del Comitato presenti alle Assemblee firmano il registro delle presenze che serve da controllo per eventuali rimborsi spese.
- B. Commissioni: si riuniscono secondo un criterio di risparmio di spese di viaggio e secondo il piano di finanziamento approvato dall'assemblea.

Art. 24 - RIMBORSO DELLE SPESE

Tutti gli incarichi relativi all'attività del Comites sono gratuiti. Rimborsi spese e diarie sono stabiliti secondo quanto segue:

- A. E' previsto un gettone di presenza nell'ammontare massimo di \$25.00 per le spese di parcheggio, pedaggio e trasporto pubblico, previa presentazione di ricevuta o fattura. E'

inoltre previsto un rimborso kilometrico nell'ammontare corrispondente allo standard stabilito dall'IRS, che verra' corrisposto solo oltre le 25 miglia di distanza dalla sede del COMITES.

- B. Le visite ufficiali del Presidente, o di un suo rappresentante, presso eventi culturali entro 75 miglia dalla sede del COMITES saranno rimborsati nell'ammontare corrispondente allo standard stabilito dall'IRS a partire dalla sede del COMITES.

Art. 25 - DECADENZA DAGLI INCARICHI. REVOCA. SOSTITUZIONE. DIMISSIONI

- A. Il Presidente, l'Esecutivo, i singoli membri dell'Esecutivo, i Presidenti di commissione, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei membri e votata a maggioranza assoluta dai membri eletti dell'Assemblea. La mozione di sfiducia verso il Presidente deve contenere al suo interno la designazione del successivo Presidente, così come previsto dalla Legge. Per gli altri organi le successive elezioni avvengono secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto.
- B. Le dimissioni del Presidente o dei membri dell'Esecutivo e dei Presidenti di commissione hanno effetto solo dopo che l'Assemblea ne ha preso atto.
- C. Fino alle elezioni del nuovo Presidente e del nuovo Esecutivo, il Presidente e l'Esecutivo uscente svolgeranno lavoro di normale amministrazione. Non è prevista l'elezione del nuovo Esecutivo né la nomina del Segretario antecedentemente all'elezione del nuovo Presidente.
- D. Costituiscono inoltre motivi di decadenza:
1. Le dimissioni
 2. La perdita della residenza nella circoscrizione
 3. La perdita della cittadinanza italiana
 4. La perdita del diritto dell'elettorato attivo, indegnità e colpe gravi
 5. Tre assenze non giustificate.
- E. Fermo restante le disposizioni di cui sopra, il mandato del Presidente cesserà automaticamente al termine di due anni e mezzo. Le elezioni per un nuovo Presidente, secondo i dettami della LEGGE, si terra' durante la seduta precedente al decorso del suddetto mandato. Tutti i Consiglieri, incluso il Presidente uscente, potranno candidarsi alla carica. Il secondo mandato durerà due anni e mezzo.
- F. Il Presidente, qualora un membro dell'Assemblea leda con il suo atteggiamento o espressioni verbali la dignità del Comitato o dei suoi membri, ne propone la sospensione e l'allontanamento dalla seduta in corso.

Art. 26 - APPROVAZIONE E VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

A. Il presente Regolamento entra in funzione dopo aver avuto l'approvazione di almeno 2/3 dei membri dell'Assemblea.

Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto, da almeno tre membri, al Presidente, che, dopo averne informato l'Esecutivo, le mette all'ordine del giorno della successiva riunione dell'Assemblea.

Art. 27 – MEMBRI COOPTATI

Il Comitato procede alla cooptazione secondo quanto previsto dalla Legge e dal regolamento di attuazione. I membri cooptati non possono essere eletti alla carica di Presidente o di membro dell'Esecutivo o di Presidente di Commissione. Non hanno diritto di voto nell'elezione delle suddette cariche.

APPROVAZIONE

Il presente Regolamento interno è stato approvato, (all'unanimità o con maggioranza del 2/3), in data _____ dall'Assemblea del COMITES di San Francisco.

Entra in vigore dalla data di approvazione e sostituisce tutti i Regolamenti interni precedenti.

Presenti all'Assemblea plenaria i seguenti Consiglieri: